



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 ottobre 2010 (06.10)
(OR. fr)**

14223/10

**Fascicolo interistituzionale :
2008/0246 (COD)**

**CODEC 921
MAR 92
TRANS 252**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

n. prop. Comm.: 11990/08 MAR 109 TRANS 466 CODEC 995

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento(CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (**seconda lettura**)

- Approvazione dell'emendamento del Parlamento europeo (AL + D)

1. L'8 dicembre 2008 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto¹, basata sull'articolo 71, paragrafo 1 e sull'articolo 80, paragrafo 2 del trattato CE. A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la proposta deve essere adottata sulla base dell'articolo 91, paragrafo 1 e dell'articolo 100, paragrafo 2 del TFUE.
2. Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il suo parere il 16 luglio 2009².
3. Il Parlamento europeo ha espresso il suo parere in prima lettura il 23 aprile 2009³.

¹ Doc. 11990/08.

² GU C 317 del 23.12.2009, pag. 89.

³ Doc. 8896/09.

4. L'11 marzo 2010 il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura¹ e l'ha trasmessa al Parlamento europeo corredata della relativa motivazione.
5. Conformemente alle disposizioni della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione², il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno avuto contatti informali al fine di giungere a un accordo in seconda lettura.
6. Nella sessione del 6 luglio 2010 il Parlamento ha votato in seconda lettura un emendamento alla posizione del Consiglio in prima lettura che rispecchia l'accordo di compromesso convenuto fra le tre istituzioni e che dovrebbe pertanto poter essere accettato dal Consiglio³.
7. Il 27 settembre 2010 la Commissione ha emesso il suo parere sull'emendamento del Parlamento europeo⁴.
8. Si invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti permanenti a confermare il suo accordo su tale emendamento e a suggerire al Consiglio di:
 - approvare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, l'emendamento del Parlamento europeo contenuto nel documento 11715/10, quale figura, in seguito alla messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, nel documento PE-CONS 32/10;
 - decidere di iscrivere nel processo verbale di tale sessione la dichiarazione che figura nell'addendum alla presente nota.
9. In seguito all'approvazione dell'emendamento del Parlamento europeo da parte del Consiglio, il regolamento è considerato adottato nella forma della posizione del Consiglio in prima lettura così modificata, conformemente all'articolo 294, paragrafo 8, lettera a) del TFUE.

A seguito della firma del presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio, l'atto legislativo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

¹ Doc. 14849/3/09.

² GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

³ Doc. 11715/10.

⁴ Doc. 14226/10.